

Accesso agli atti relativi al procedimento di nomina a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 18 gennaio 2018)

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Personale delle Magistrature in merito ad un'istanza di accesso agli atti presentata dall'avvocato, in relazione al procedimento di nomina a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione, con riferimento ai fatti di seguito riportati.

In data 30 maggio 2016 il Presidente della Regione ... ha comunicato la designazione dell'Avv. ... a componente della Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione...

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, a seguito di articolata e meticolosa istruttoria, ha deliberato di non poter esprimere parere favorevole nei confronti del designato per insussistenza dei presupposti di legge previsti per la nomina in riferimento, con particolare riguardo alla carenza del requisito professionale dello svolgimento dell'attività forense per almeno 15 anni.

Consequentemente, l'avv. ha adito il TAR Lazio avverso il silenzio serbato dal Consiglio dei Ministri – Presidente del Consiglio dei Ministri - Presidente della Repubblica nel procedimento di nomina *de quo* e per l'accertamento dell'obbligo di concludere il procedimento medesimo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Il TAR Lazio ha ritenuto che, in assenza di norme specifiche, al procedimento oggetto di causa trova applicazione l'art. 2 della legge 241/90, e che pertanto il procedimento avviato con la designazione da parte del Presidente della Regione deve obbligatoriamente concludersi con un provvedimento espresso e quindi, in caso favorevole, con un decreto di nomina del Presidente della Repubblica mentre, in ipotesi sfavorevole, con una deliberazione del Consiglio dei Ministri, che costituisce l'organo collegiale con potestà decisoria nel caso di specie.

Ricevuta la notifica della menzionata sentenza, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il diniego di nomina dell'Avv. ... a componente laico del Consiglio della giustizia amministrativa della regione ..., notiziandone l'avv. ...

Quest'ultimo, in data 4 dicembre 2017, ha presentato un'istanza d'accesso avente ad oggetto tutti gli atti, ivi compresi curriculum, dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni in relazione al possesso dei requisiti di legge, le deliberazioni propositive, consultive e decisorie del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio dei Ministri concernenti gli avvocati ..., l'avv. ..., l'avv. ..., nominati componenti laici della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa della regione ... nonché tutta la documentazione concernente il procedimento di nomina della Dottoressa ... quale Consigliere di Stato. Deduceva di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto *per dimostrare l'eccesso*

di potere per macroscopica disparità di trattamento e proporre ricorso giurisdizionale avverso il diniego della sua nomina.

Conseguentemente, ricevuta tale istanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rivolto a questa Commissione richiesta di parere circa la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, in considerazione del fatto che, nel caso de quo, si tratta di nomine governative non soggette ad una procedimentalizzazione di tipo concorsuale ed afferenti a scelte discrezionali, fatta salva la richiesta di parere al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di un parere sulla idoneità del candidato al conferimento dell'incarico.

Sulla richiesta di parere così presentata, la Commissione osserva che l'istante non appare titolare di un interesse differenziato all'accesso richiesto, avendo diritto ad accedere solo agli atti procedimentali che strettamente riguardino la propria posizione individuale e, pertanto, relativi alla propria esclusione al fine di verificarne la legittimità.

La procedura di nomina, di cui in parola, non è infatti equiparabile ad una procedura concorsuale o selettiva, a graduatoria, nella quale deve essere garantito il pieno accesso agli atti a coloro i quali a tale selezione partecipino - configurandosi nei confronti dei medesimi un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Nel caso di specie, si tratta, come precisato dalla Presidenza del Consiglio, di una nomina governativa basata sull' *intuitus personae*, alla ricorrenza dei requisiti di legge.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la richiesta ostensiva de qua appare piuttosto volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione adita, non riguardando in alcun modo la posizione soggettiva dell'istante e/o la regolarità della propria esclusione dalla nomina.

Fermi pertanto gli eventuali obblighi di pubblicazione imposti alla amministrazione dalla legge – e rispetto ai quali la scrivente non è competente a deliberare - la Commissione ritiene che l'istanza presentata dall'Avv. ... non sia supportata da un interesse legittimante, ex articolo 22, legge n. 241 del 1990, lettera b), all'accesso richiesto.